

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza
VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 03

Data: 19.02.2015

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MALVITO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove, del mese di febbraio, alle ore 17,30 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione STRAORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 542, del 13.02.2015, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	AVOLIO TOMMASO	SI
5	TERRANOVA NATALE	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
8	GABRIELLI LUCIO	NO
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 08 PRESENTI N. 06 ASSENTI N. 02

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale, dott. Giancarlo SIRIMARCO

IL SINDACO-PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto all'O.d.g predisposto per la seduta odierna e pone in discussione il 3° punto posto all'o.d.g. e relaziona sull'argomento, avente per oggetto: " Proroga convenzione tra il Comune di Fagnano Castello e il Comune di Malvito per lo svolgimento in forma associata del Servizio Finanziario "

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2014, con la quale è stata approvata la convenzione con il comune di Malvio per la gestione in forma associata del servizio finanziario secondo le modalità, termini e condizioni economiche contenute nel testo della convenzione , allegato alla stessa, composto da nr. 15 articoli (dal nr. 1 al nr. 15);

CONSIDERATO che permangono le esigenze già manifestate per la gestione in forma associata del servizio finanziario e che a seguito di colloqui con il Sindaco del Comune di Malvito si è addivenuti alla determinazione di prorogare la convenzione per anni uno, con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita culturale ed economica, con il contenimento della spesa per entrambi gli Enti;

PRESO ATTO, altresì, che la gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio;

RITENUTO poter procedere alla proroga della convenzione del servizio economico finanziario con il Comune di Malvito, senza pregiudicare la funzionalità e la continuità del servizio stesso in entrambi gli Enti;

CONSIDERATO, pertanto, di confermare lo stesso schema di convenzione già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 de 15.02.2015, concordato con il comune di Malvito e successivamente procedere alla sua sottoscrizione, assegnando al Comune di Fagnano Castello il ruolo di Comune Capo Convenzione;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

CONVENUTO sull'opportunità di adozione del provvedimento in esame;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 06 – VOTANTI N. 06 – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI CONTRARI NESSUNO.

D E L I B E R A

1) **DI PROROGARE** la convenzione in essere con il Comune di Malvito , per la gestione in forma associata del Servizio Finanziario per ulteriori anni UNO , con le stesse modalità,

termini e condizioni economiche già stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 5.2.2014;

- 2) **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 30 del T.U. E.L. approvato con dlgs. 267/00, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico finanziario tra il comune di Fagnano Castello (capo convenzione) e il comune di Malvito;
- 3) **DI DARE ATTO** che lo schema di convenzione che viene allegato alla presente, stabilisce i fini, la durata , le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione della stessa e di porre in essere gli atti consequenziali;

Successivamente

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Sindaco-Presidente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

**PRESENTI N. 05 – VOTANTI N. 05 – VOTI FAVOREVOLI N. 05 – ASTENUTI NESSUNO
– VOTI CONTRARI NESSUNO.**

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI C.C. N.3 DEL 19.12.2015

Convenzione fra i Comuni di Fagnano Castello e Malvito per lo svolgimento in forma associata del servizio economico-finanziario.

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, nel Palazzo Comunale di Fagnano Castello

TRA

il Comune di Fagnano Castello (CS), con sede in Fagnano Castello, via _____ codice fiscale e partita IVA _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giulio Tarsitano, nato a _____ il _____, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____;

E

il Comune di Malvito, con sede in Malvito (C S), via Mario De Iaovo 1, codice fiscale e partita IVA 80003034784, rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a _____, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____

PREMESSO CHE

I Comuni di Fagnano Castello e Malvito intendono costituire, organizzare e gestire forme associate di cooperazione, ai sensi dell'articolo 30 del T.U. Enti Locali, con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita culturale ed economica, con il contenimento della spesa per entrambi gli Enti;

che i Comuni di Fagnano Castello e Malvito hanno stabilito di costituire la gestione associata del servizio economico-finanziario, al fine di conseguire gli obiettivi di seguito delineati.

Tutto ciò premesso, tra le parti, **Si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.La presente convenzione istituisce l'esercizio associato del servizio economico-finanziario e disciplina l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del servizio finanziario dell'Ufficio convenzionato, nonché i rapporti tra i Comuni aderenti.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

1.L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

ART. 3 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1.La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

2.Per la gestione associata delle funzioni inerenti il servizio economico-finanziario, la presente convenzione è finalizzata in particolare:

- ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica persona e la produzione di servizi identici;
- ad istituire servizi aggiuntivi che possono essere erogati a livello di singolo Comune per mancanza di risorse finanziarie;

- a valorizzare le professionalità appartenenti al servizio dei singoli Comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

ART. 4 – FUNZIONI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1.L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni di Fagnano Castello e di Malvito.

2.L'esercizio associato della gestione del servizio economico-finanziario disciplinato dalla presente convenzione comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi di seguito specificati:

a) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno della spesa;

b) espressione del parere in ordine alla regolarità tecnica sulle deliberazioni di competenza del servizio economico-finanziario ed espressione del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;

c) attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegno di spesa;

d) segnalazione dei fatti che possono determinare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;

e) annotazione delle entrate degli enti nelle scritture contabili;

f) rendicontazione dei contributi straordinari, per la parte di competenza;

g) gestione dei bilanci, con il compito di espletamento delle attività previste in capo al responsabile del servizio finanziario, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo I (entrate) e Capo II (spese) del decreto legislativo 267/2000;

h) intervento nelle operazioni di verifica straordinaria di cassa;

i) certificazione di bilancio inerenti la gestione contabile;

j) svolgimento delle attività inerenti la predisposizione del rendiconto di gestione (comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio) e cura degli adempimenti ad esso connessi;

k) cura dei rapporti, comprese le trasmissioni e le recezioni degli atti con i revisori dei conti, dei rispettivi Comuni, con gli altri agenti contabili interni e con i soggetti responsabili della tesoreria;

l) cura dei rapporti con la funzione del controllo di gestione e con gli altri servizi degli enti convenzionati;

m) supporto tecnico agli organi politici per quanto di competenza;

n) predisposizione dei bilanci e delle relative variazioni;

o) predisposizione di eventuali modifiche ai regolamenti di contabilità e proposta e predisposizione, se di competenza, di eventuali modifiche al regolamento di organizzazione dei Comuni associati, al fine di rendere tali regolamenti funzionali alla gestione associata;

p) tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari;

q) controllo del servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante entità;

r) ogni altra ulteriore funzione ed adempimento attribuiti al servizio finanziario dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Nelle attività, funzioni e procedimenti indicati al precedente comma, l'ufficio associato adotta, con poteri decisorii, ogni e qualsiasi provvedimento di gestione, nel pieno rispetto delle prerogative e delle norme statutarie e regolamentari dei singoli enti convenzionati.

ART. 5 – SISTEMA DIREZIONALE

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:

- RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO
- CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 6 – RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1. Responsabile dell'Ufficio Associato è l'attuale Responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Fagnano Castello, Ente capofila.

2. La dotazione organica dell'ufficio comune, attualmente monopersonale, potrà subire variazioni, sin in termini qualitativi che quantitativi, esclusivamente previo parere della Conferenza dei Sindaci.

3. L'eventuale variazione della dotazione organica dell'Ufficio comune sarà disciplinata da appositi e separati atti rispetto alla presente, adottati dagli organi competenti.

4. Il Responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:

- recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;

relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni

- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni indicate nella presente convenzione; svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 7 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal Sindaco del Comune capofila.

2. La Conferenza dei Sindaci, fra l'altro, esercita le seguenti funzioni:

- vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 12;
- può predisporre un programma annuale delle attività comuni agli Enti convenzionati;
- verifica di compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie.

3. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i Segretari e i dipendenti.

ART. 8 – RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1.rapporti tra l'ufficio associato e gli enti convenzionati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:

- gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati per via telematica;
- le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici comunali degli enti aderenti e trasmesse, a richiesta, all'ufficio associato.

ART. 9 – CONSULTAZIONI

1.Sindaci dei Comuni convenzionati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene alle funzioni e ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 10 – RIPARTO DELLE SPESE

1.Il Comune di Fagnano Castello Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Responsabile dell'Ufficio Associato ed al recupero delle spese a carico dell'altro Comune con le seguenti scadenze:

- 50% entro il 30 giugno;
- 40% entro il 31 ottobre;
- 10% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2.Le spese relative al trattamento economico del Responsabile dell'Ufficio Associato, così come previsto dal CCNL vigente, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 60% Comune di Fagnano Castello;
- 40% Comune di Malvito.

3.Il Comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le possibili forma di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

4.Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

5.Qualora i contributi di cui al precedente comma 4 risultino essere in eccedenza rispetto alle spese sostenute per la gestione associata, tale eccedenza potrà essere destinata, previo consenso della Conferenza dei Sindaci, al finanziamento di altre forme associate di funzioni e servizi comunali.

ART. 11 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1.Il pagamento degli emolumenti spettanti al Responsabile dell'Ufficio comune sarà effettuato direttamente dal Comune di Fagnano Castello, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative al proprio bilancio.

2.Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere a titolo di contributo della spesa, dal Comune di Malvito.

3.Al Responsabile del servizio finanziario spetta il rimborso delle spese di viaggio per lo spostamento dello stesso dal Comune di titolarità (Fagnano Castello) al Comune di Malvito; tali spese sono da considerarsi a carico del Comune di Malvito.

4. Al Responsabile dell'Ufficio convenzionato, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente e l'indennità di posizione nella misura di euro 12.000,00 annui che verrà corrisposto dal Comune Capofila e ripartito tra i Comuni convenzionati nella misura percentuale di cui al precedente articolo 10.

5. I Comuni potranno stabilire la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura massima del 15% e attribuire la retribuzione di risultato, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del CCNL del 22.1.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che, siano stati preventivamente attribuiti gli obiettivi, siano previsti sistemi di valutazione del risultato a consuntivo e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente.

6. Delle somme corrisposte e liquidate dai Comuni a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato verrà fatta ripartizione tra i due Comuni convenzionati, proporzionalmente, secondo quanto di rispettiva competenza e sulla base delle attribuzioni disposte da ciascun Comune convenzionato.

7. Il Comune Capo Convenzione curerà, inoltre, il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio di previsione, inoltre, dovranno essere stanziate le somme presumibili che il Comune capofila prevede di incassare dall'altro Comune a titolo di compartecipazione delle spese di convenzione.

8. Le spese per gli incarichi di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di categoria, le spese per missioni o trasferte svolte dal Responsabile dell'Area Finanziaria, i rimborsi spese e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti convenzionati, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni verranno effettuate.

9. Il Comune di Fagnano Castello provvederà a compilare, entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio in convenzione, unitamente al riparto finale.

ART. 12 – ORARIO DI SERVIZIO DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

1. Il Responsabile dell'Area finanziaria, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, garantendo una prestazione dell'orario di lavoro settimanale di:

- 60% nel Comune di Fagnano Castello
- 40% nel Comune di Malvito

2. Il Responsabile dell'Ufficio associato, sentita la Conferenza dei Sindaci, dovrà predisporre, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente, lo schema di orario di lavoro ripartito tra gli Enti convenzionati, con l'indicazione della sede in cui viene espletato il servizio.

3. Ogni modifica dell'orario e della sede dovrà essere preventivamente concordata con la Conferenza dei Sindaci.

4. Sindaci dei due Comuni convenzionati, al fine di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle rispettive Amministrazioni, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Responsabile, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche dell'orario stabilito in precedenza, ove sussistono giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Responsabile in un Ente anziché nell'altro.

ART. 13 - DURATA A CAUSE DELLO SCIoglimento

1. La presente convenzione ha la durata di anni uno, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente.
2. Prima della data di cui sopra, la presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:
 - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali sopra specificate:
 - recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottarsi con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni all'altra Amministrazione contraente.
 - Il diritto di recesso, come sopra espresso, dovrà essere comunicato all'altro Ente, via P.E.C. o tramite raccomandata A/R.
4. In caso di recesso il Responsabile dell'Area finanziaria dovrà, comunque, portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del Comune recedente.
5. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa convenzione, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare tra gli Enti contraenti.
6. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
7. In caso di scioglimento della convenzione il Responsabile dell'Area finanziaria titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il Comune di Fagnano Castello.

ART. 14 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune o dai Comuni che hanno l'azione, uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci e il terzo nominato di comune accordo tra il Comune o i Comuni che hanno promosso l'azione e la predetta Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cosenza.
2. Gli arbitri di cui al comma 1 giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi Comuni che disciplinano le forme associative e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Responsabile dell'Area finanziaria.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
3. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26.10.1972, m. 642, così come modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Comune di Fagnano Castello

Giulio Tarsitano

Per il Comune di Malvito

Pietro Amatuzzo

